



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: "Opposizione a sanzione amministrativa".

Conclusioni:

Per il ricorrente: accogliersi il ricorso.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato entro il termine , proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento N. 003700/V/13 redatto in data 20.2.2013 dalla Polizia Provinciale di Pavia poiché il conducente del veicolo tg. sulla SP Tangenziale di Voghera, ha violato l'art. 142/8 C.d.S., avendo superato di 22,2 Km/h il limite di velocità di 90 Km/h (accertamento con apparecchiatura fissa omologata Velocar Red & Speed – matr. 150925 – Omologazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 56214 del 8.7.2008 ed estensione n. 3616 del 25.6.2012, con applicazione della tolleranza di 5 Km/h).

Il Giudice letto il ricorso, valutati i motivi addotti, visto il verbale di accertamento fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 28 maggio 2013, alla quale compariva per il ricorrente l'Avv. Anna Fassardi.

Nessuna compariva per l'opposta Provincia di Pavia. *(con la presente si dichiara ineccepibile)*  
Chiariti fatti e circostanze, precisate le conclusioni, il Giudice leggeva il dispositivo della sentenza con la quale veniva definito il giudizio.

Eccepiva la ricorrente la nullità del verbale per violazione dell'art. 142 c. 6 del C.d.S., per inesistenza della notifica, nonché per violazione legge privacy.

*A. Fassardi*  
*Quarta*

Le motivazioni addotte dal ricorrente sono meritevoli di accoglimento, in quanto l'apparecchiatura autovelox è posizionata dopo il montante in cemento di un cavalcavia e quindi non visibile all'automobilista.

Questo giudice:

visto l'art. 142, comma 6-bis del C.d.S.;

considerato che la Direttiva Prot. 300/A/10307/09/144/5/2003, registrata il 14 agosto 2009, del Ministero dell'Interno (c.d. "Direttiva Maroni"), al punto 7 ( Segnalazione delle postazioni di controllo con riferimento all'art. 142, comma 6-bis del C.d.S ) prescrive che le postazioni di controllo per il rilevamento delle velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili;

considerato, altresì, che le suddette apparecchiature devono essere collocate in modo da consentire il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito;

rilevato che l'apparecchiatura Velocar Red & Speed non è ben visibile come prescritto dalla legge e dalla direttiva "Maroni";

rilevato che il verbale opposto è stato spedito da Pavia in netta violazione dell'art. 201 del C.d.S. che prescrive che la notificazione deve essere effettuata dagli organi indicati nell'art. 12 del C.d.S., o dai messi comunali o da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione con le modalità previste dal c.d.s.

considerato, pertanto, che tale compito di notifica non può essere delegato a soggetti privati o a ditte esterne diversi dai soggetti sopraindicati, principio, avallato, altresì, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20440/2006, con la quale ha statuito che sono da considerare inesistenti le notifiche delle multe fatte da società private di recupero, alle quali il Comune o altra pubblica Amministrazione ha affidato il servizio di consegna di atti giudiziari;

tutto ciò ritenuto, accoglie il ricorso per violazione di legge, e pertanto annulla il verbale di accertamento N. 006700/V/13 redatto in data 20 febbraio 2013 dalla Polizia Provinciale di Pavia, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Voghera, Avv. Maria Aurelia Minuzzi, esaminato il ricorso presentato dal Signor \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, così decide dando lettura del dispositivo in udienza:

Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di accertamento N. 006700/V/13 redatto in data 20 febbraio 2013 dalla Polizia Provinciale di Pavia.



Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Voghera, il 28 maggio 2013

Il Giudice di Pace  
Avv. Maria Aurelia Minudri

*[Handwritten signature]*  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Gelaoni Francesco

DEPOSITATO  
29 MAG 2013  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Gelaoni Francesco

CASSAZIONE.NET